



COMUNE DI NOLE
Città Metropolitana di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 62

OGGETTO:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2023.

L'anno **duemilaventidue** addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore **diciotto** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
BERTINO Luca Francesco	Sindaco	Sì
ZAMBELLO Tiziana	Consigliere	Sì
BAIMA Massimo	Consigliere	Sì
AUDI Claudia	Consigliere	Sì
GILLIO Maura	Consigliere	Sì
BALLESIO Simone	Consigliere	Sì
ADAMO Antonio	Consigliere	No
BORELLA Valentino	Consigliere	Sì
DIBENEDETTO Francesco	Consigliere	Sì
TOGNI Renato Walter	Consigliere	Sì
VIANO Roberto	Consigliere	Sì
CASTELLAR Valeria	Consigliere	Sì
ARMINIO Davide	Consigliere	Sì
Totale Presenti:		12
Totale Assenti:		1

Assiste l'adunanza il Segretario Generale BARBATO dott.ssa Susanna la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BERTINO Luca Francesco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

La trattazione del presente punto all'ordine del giorno è integralmente riportata su supporto informatico di registrazione della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la relazione illustrativa del Consigliere Ballesio;
- Richiamati:
 - ✓ il D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante «Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191» in particolare, il comma 3, dell'art. 1 come sostituito dall'art. 1, comma 142, della Legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: “3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente **0,8 punti percentuali**. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»;
 - ✓ l'articolo 1, comma 142 della legge 27.12.2006, n. 296 che testualmente recita:
"I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai Comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2"
 - ✓ l'art. 1, comma 11, della Legge 14.09.2011, n. 148 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L.13.08.2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, il quale dispone che dal 2012 è disapplicata la sospensione del potere, posto in capo ai Comuni, di deliberare aumenti dell'addizionale all'IRPEF di propria competenza;
- Richiamate:
 - ✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21.03.2007 avente ad oggetto “Approvazione di norme regolamentari per la disciplina dell'addizionale IRPEF e determinazione della relativa aliquota”, dove si stabiliva di applicare l'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. per l'anno 2007 nella misura di 0,4 punti percentuali;
 - ✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 01.07.2013 avente ad oggetto: “Addizionale comunale all'I.R.P.E.F. per l'anno 2013 – modifiche al regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F.” che modificava l'art. 5 “aliquote”, istituendo aliquote differenziate progressive per scaglioni di reddito imponibile, nonché stabiliva la soglia di esenzione per l'imposizione dell'imposta ad € 10.000,00 annui;
 - ✓ la deliberazione n. 82 del 30.12.2021 con la quale sono state confermate per l'anno 2022 le aliquote in vigore, nonché la soglia di esenzione ad € 10.000,00;
- Vista la Legge di Bilancio 30.12.2021 n. 234 che all'art. 1, comma 2, lettera a), dispone, come segue, la modifica delle aliquote Irpef, fino ad oggi, vigenti:
“Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. l'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;

d) oltre 50.000 euro, 43 per cento”;

- Dato atto che, in applicazione di quanto sopra citato, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.04.2022 si è proceduto alla modifica dell’art. 5 “*aliquote*” del regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell’addizionale I.R.P.E.F.”, introducendo le nuove aliquote differenziate progressive per scaglioni di reddito imponibile con efficacia dal 1° gennaio 2022, sulla base dei nuovi scaglioni di reddito IRPEF, approvati con la Legge di Bilancio n. 234 del 30.12.2021:

- da 0 a 15.000,00	€ di reddito imponibile aliquota	0,50 %
- da 15.000,01 a 28.000,00	€ di reddito imponibile aliquota	0,60 %
- da 28.000,01 a 50.000,00	€ di reddito imponibile aliquota	0,70 %
- oltre 50.000,00	€ di reddito imponibile aliquota	0,79 %

nonché si confermava la soglia di esenzione per l’imposizione dell’imposta ad € 10.000,00 annui;
- Ritenuto per il corrente anno 2023 di confermare le aliquote in vigore al fine di conseguire il pareggio di bilancio;
- Considerato che ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l’anno successivo;
- Visti:
 - ✓ l’art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
 - ✓ la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, *Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”.
- Durante la discussione prendono la parola il Consigliere Arminio e il Sindaco i cui interventi, qui integralmente richiamati, risultano come da registrazione su supporto informatico posto agli atti e conservato nell’archivio comunale;
- Durante la discussione prende la parola il Consigliere Arminio che interviene a nome del gruppo di minoranza “Costruire Futuro” dichiarando: “Quello che dico vale sia per questo punto sia per il seguente. Ovviamente diciamo le stesse cose ogni volta che arriviamo a parlare delle aliquote e delle imposte comunali. Se pur vero la situazione generale sottopone le finanze degli Enti Locali, dei comuni, a un certo stress, da parte nostra continuiamo a pensare che si potrebbe valutare, visto anche lo stress sulla cittadinanza della pressione fiscale, un allentamento almeno per alcune casistiche o in alcune circostanze delle aliquote. In particolare perché nel DUP a pagina 81 e poi nel programma a pagina 104 ci sono due voci che leggo: “*Definire un sistema sperimentale di agevolazioni tributarie a favore del lavoro, a supporto delle imprese, a tutela dell’ambiente e delle situazioni di disagio sociale*” e poi “*valutazione di un ampliamento delle casistiche di esenzione per IMU*”. Non ci pare che né una né l’altra siano contenute nelle proposte di bilancio e di conseguenza posso già anticipare che voteremo contro, sia a questo punto che al seguente”
- Non avendo nessun altro Consigliere chiesto la parola il Sindaco Presidente pone in votazione il presente punto all’ordine del giorno;
- Vista la Legge 241/1990 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto, altresì, il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. sono stati acquisiti pareri favorevoli in ordine:
 - alla regolarità tecnica del responsabile dell’ufficio interessato;

– alla regolarità contabile del responsabile servizi finanziari;

La votazione resa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 12 - Votanti n. 12 - Astenuti n. /;

Voti favorevoli n. 8 - Voti contrari n. 4 (Togni, Viano, Castellar e Arminio);

Visto l'esito della votazione,

DELIBERA

1. **di confermare**, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, l'articolo 5 – "*Aliquota*" del Regolamento Comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F. approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 01.07.2013, così come modificato con deliberazione di C. C. n. 14 del 19.04.2022;
2. **di confermare**, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, per l'anno 2023 le aliquote per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F. differenziate e progressive per scaglioni di reddito imponibile, così come di seguito riportate:

- da 0 a 15.000,00	€ di reddito imponibile aliquota	0,50 %
- da 15.000,01 a 28.000,00	€ di reddito imponibile aliquota	0,60 %
- da 28.000,01 a 50.000,00	€ di reddito imponibile aliquota	0,70 %
- oltre 50.000,00	€ di reddito imponibile aliquota	0,79 %
3. **di confermare** per l'anno 2023 la soglia dell'esenzione per l'imposizione dell'imposta ad € 10.000,00 annui;
4. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'esecuzione del presente atto e la predisposizione degli adempimenti utili per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito informatico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Inoltre con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale e in data 23/12/2022 viene sottoscritto

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente
BERTINO Luca Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
BARBATO dott.ssa Susanna
